

Opuscolo informativo sulla prestazione dei Servizi di Investimento

INDICE

dell'Opuscolo Informativo sulla prestazione dei Servizi di Investimento

- **Sezione 1** **Informazioni sulla SIM e sui suoi servizi, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela e sugli strumenti finanziari.**
- **Sezione 2** **Documento di Sintesi della Politica di Classificazione della Clientela.**
- **Sezione 3** **Documento Informativo di Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini.**
- **Sezione 4** **Documento di sintesi sulla strategia di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa.**

SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULLA SIM E SUI SUOI SERVIZI, SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA E SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

Il presente documento è redatto in conformità all'articolo 36 del Regolamento Consob in materia di intermediari, approvato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (il "Regolamento Intermediari") e alle previsioni, da tale norma richiamate, di cui al Regolamento delegato (UE) 2017/565 (il "Regolamento 565").

INFORMAZIONI SULLA SIM E I SUOI SERVIZI

La SIM - Informazioni, comunicazioni e recapiti

FinSud Sim Società per Azioni (di seguito la "Sim") è una società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano. La Sede Sociale è a Milano, in Via Appiani 2; il numero di telefono è 02.763241.

La Sim è registrata al Registro delle Imprese di Milano con il numero 09439920159 ed è iscritta all'Albo delle Sim al n° 46, ai sensi del D.lgs. 58/98.

La Sim è inoltre società del Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa (il "Gruppo"), iscritto al n. 5036.9 dell'Albo dei Gruppi Bancari. La Sede Sociale e la Direzione Generale della Banca capogruppo si trovano in Viale Europa n. 65, Ragusa; il numero di telefono è 0932 603111.

La Sim è stata autorizzata alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori dalla Consob sentita la Banca D'Italia.

La Banca d'Italia può essere contattata ai seguenti recapiti: telefono 06 47921; indirizzo di posta elettronica: email@bancaditalia.it

La Consob può essere contattata ai seguenti recapiti: telefono 06/84771; indirizzo di posta elettronica: protocollo@consob.it

I servizi e le attività di investimento che la Sim è autorizzata a prestare sono i seguenti:

a) negoziazione per conto proprio: è l'attività di compravendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta;

b) esecuzione di ordini per conto dei clienti: è il servizio attraverso il quale la Sim esegue gli ordini su strumenti finanziari ricevuti dal cliente negoziandoli sulle sedi indicate nella propria strategia di esecuzione degli ordini;

c) gestione di portafogli: è la gestione, su base discrezionale ed individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti (maggiori dettagli sono forniti al successivo paragrafo "Informazioni relative al servizio di gestione del portafoglio");

d) ricezione e trasmissione di ordini: è il servizio consistente nel ricevere gli ordini dei clienti su strumenti finanziari e nel trasmettere gli stessi, per l'esecuzione, ai negozianti indicati nella propria strategia di trasmissione degli ordini. Il servizio in parola comprende anche la mediazione, che è l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro.

e) consulenza in materia di investimenti: la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se è rivolta esclusivamente al pubblico.

La Sim è inoltre autorizzata a prestare tutti i servizi accessori previsti dall'art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), e fra questi in particolare il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari e quello relativo alla ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria ed altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relativi a strumenti finanziari. I servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini sono prestati esclusivamente nei confronti di intermediari abilitati.

Qualsiasi comunicazione alla Sim può essere inviata con le seguenti modalità, e agli indirizzi di seguito indicati:

- via posta, al seguente indirizzo: **Via Appiani 2, 20121, Milano (MI)**;

- via posta elettronica, al seguente indirizzo e_mail: **info@finsudsim.it**;

- via fax, al seguente numero: **02-76324711**.

Gli ordini su strumenti finanziari possono essere inviati alla Sim tramite connessione remota ai sistemi informatici utilizzati dalla stessa per il collegamento ai mercati, ovvero telefonicamente.

I reclami della clientela debbono essere inviati alla Sim per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in via informatica, ovvero consegnati direttamente presso la sede della società previo rilascio di ricevuta, in via Appiani, 2 - 20121 Milano.

La Sim trasmetterà qualsiasi comunicazione o informazione ai sensi del contratto stipulato con il Cliente a mezzo posta ai recapiti ivi indicati dal Cliente stesso.

Il Cliente e la Sim comunicheranno esclusivamente in lingua italiana.

In relazione alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, il Cliente può scegliere, nel contratto, se ricevere un rendiconto trimestrale, ovvero informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite a valere sul portafoglio gestito, oltre a un rendiconto su base annua.

Nel caso in cui il Cliente abbia scelto di ricevere informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite a valere sul portafoglio gestito, oltre al rendiconto su base annua, la Sim fornirà prontamente al Cliente, all'atto dell'esecuzione di un'operazione, per iscritto, le informazioni essenziali sull'operazione eseguita. La Sim invierà una comunicazione di conferma dell'operazione contenente le informazioni prescritte ai sensi della normativa vigente, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione ovvero, se la Sim riceve a sua volta la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma. In ogni caso, ove il Cliente abbia autorizzato la Sim ad utilizzare una leva finanziaria superiore all'unità, la Sim invierà il rendiconto su base mensile in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti.

Per i rapporti gestiti la Sim comunica al cliente le eventuali perdite che superano la soglia del 10% e successivi multipli entro la fine del giorno lavorativo in cui la perdita si sia realizzata, o qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

Sedi di esecuzione

In relazione ai servizi prestati dalla Sim, le sedi di esecuzione sono, in via prevalente:

a) Mercati gestiti da Borsa Italiana;

b) Conto proprio;

Strumenti finanziari e somme di denaro dei clienti

Per quanto riguarda le modalità di deposito e sub deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela la Sim opera in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 58/1998, dei relativi regolamenti di attuazione e successive loro modifiche. In particolare le soluzioni organizzative e procedurali adottate mirano a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati alla SIM e la separazione tra i patrimoni dei singoli clienti e tra questi e il patrimonio dell'intermediario. La Sim istituisce e conserva apposite evidenze degli strumenti finanziari e del denaro dei clienti. Tali evidenze, relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio, indicano i depositari delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari.

Le suddette evidenze vengono regolarmente riconciliate con gli estratti conto dei depositari e sono aggiornate tempestivamente in via continuativa con riferimento alle singole operazioni relative ai beni di pertinenza della clientela. In particolare, tra l'altro, la Sim ha la facoltà di subdepositare gli strumenti finanziari ricevuti presso organismi di deposito centralizzato, inclusi, per gli strumenti finanziari dematerializzati, le società di gestione centralizzata degli stessi, e presso gli altri depositari abilitati.

Gli strumenti finanziari a qualunque titolo detenuti dalla Sim costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Sim e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Sim o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

Per i conti relativi a strumenti finanziari che siano depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti della Sim o del depositario.

Sistemi di indennizzo degli investitori e garanzia dei depositi

La Sim aderisce al sistema di indennizzo degli investitori denominato "Fondo Nazionale di Garanzia" che indennizza gli investitori entro i limiti di importo previsti dall'art. 5 del decreto del Ministro del Tesoro 14/11/1997 n. 485 (€ 20.000,00) per i crediti derivanti dalla prestazione dei servizi e delle attività di investimento previsti dal T.U.F. nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo nei casi di liquidazione coatta amministrativa degli intermediari medesimi. Per maggiori dettagli sulle modalità di copertura offerte dal Fondo si rinvia allo Statuto ed al Regolamento Operativo del medesimo, consultabile all'indirizzo internet "www.fondonazionaledegargaranzia.it".

Conflitti di interesse

In occasione della prestazione al Cliente di un servizio o attività di investimento o di un servizio accessorio, la Sim potrebbe avere un interesse in conflitto. La Sim ha tuttavia adottato ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra il Cliente e la Sim o tra il Cliente e altri Clienti della Sim nella prestazione dei servizi o attività di investimento o accessori, al fine di rimuovere il rischio di danneggiare la posizione del Cliente in relazione a uno o più servizi o operazioni. La Sim ha altresì adottato, a tal fine, una strategia di gestione dei conflitti di interesse in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente.

Si fa rimando al "Documento di Sintesi sulla Strategia di Gestione dei Conflitti di Interesse adottata dal Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa" contenuto nel presente Opuscolo Informativo, per l'enunciazione delle varie tipologie di conflitti che possono insorgere tra la Sim e Cliente o tra Clienti e per la identificazione delle misure previste per la loro gestione.

In ogni caso, ogni qual volta il cliente lo richieda, la Sim fornirà ulteriori informazioni in merito alla propria strategia di gestione dei conflitti di interessi.

INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Metodo e frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente

Il valore degli strumenti finanziari conferiti dal Cliente ed il valore del patrimonio gestito, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di rendiconto da parte della Sim, viene determinato - con la stessa periodicità con la quale sono forniti al Cliente i rendiconti relativi alla gestione - in base ai seguenti criteri:

- per gli strumenti finanziari negoziati su sedi di negoziazione, il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di apertura di tali sedi nel periodo di riferimento coincidente con la periodicità di invio del rendiconto scelta. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più sedi di negoziazione, il prezzo preso a riferimento è quello della sede su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di apertura del mercato o MTF nel periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b);
- per gli strumenti finanziari non negoziati su sedi di negoziazione, o per i casi in cui il valore di mercato risulti non disponibile, il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dalla Sim, Concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.) la valutazione è effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. "mark to market");
- per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
- per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
- per i titoli negoziati su sedi di negoziazione e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento della Sim. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati su sedi di negoziazione; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;
- per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;
- per gli strumenti finanziari denominati e quotati in una valuta diversa dall'Euro, il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in Euro applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto;
- nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo è aggiornato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.

Deleghe di gestione

Nell'ambito del contratto per la prestazione del servizio di gestione di portafogli, la Sim può delegare ad altri intermediari a ciò autorizzati la gestione dell'intero patrimonio ovvero la gestione relativa a determinati strumenti finanziari, settori e mercati di investimento, indicati nel contratto stesso.

Gli estremi identificativi dell'intermediario eventualmente delegato sono anch'essi indicati nel contratto.

In ogni caso, la delega è a tempo determinato e può essere revocata in qualsiasi momento dalla Sim con effetto immediato. La delega non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità da parte della Sim.

Parametro di riferimento (benchmark)

Il benchmark esplicita i mercati di riferimento e le percentuali investibili sugli stessi dei patrimoni dei clienti al fine di rendere al meglio alla clientela gli ambiti di investimento ed i relativi profili di rischio connessi alle singole linee di investimento.

Il parametro di riferimento al quale commisurare il rendimento della gestione - costruito facendo riferimento ad indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo - è indicato in contratto. Dal benchmark le scelte di investimento si possono discostare secondo determinate percentuali anch'esse indicate nel contratto.

Il parametro di riferimento costituisce un mero elemento indicativo, utile per il raffronto dei risultati ottenuti dalla Sim nell'attività di gestione. Il parametro di riferimento non implica per la Sim l'obbligo di replicare o riflettere una determinata composizione di portafoglio e/o di ottenere un determinato risultato. Il risultato del portafoglio può, tra l'altro, essere differente rispetto a quello del parametro di riferimento a causa della diversa incidenza di oneri diretti e/o indiretti quali, a titolo esemplificativo, oneri fiscali, spese e costi di transazione.

La Sim ha facoltà di modificare il parametro di riferimento, in qualunque momento ed eventualmente anche senza preavviso, qualora esso non risulti più significativo, dandone comunicazione al Cliente.

TIPI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE POSSONO ESSERE INCLUSI NEL PORTAFOGLIO DEL CLIENTE E TIPI DI OPERAZIONI CHE POSSONO ESSERE REALIZZATE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO

Nello svolgimento dell'attività di gestione la Sim, fatte salve le specifiche limitazioni poste dal Cliente nel contratto, è autorizzata ad effettuare tutte le operazioni consentite per tale attività dalle norme vigenti ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, le seguenti operazioni:

- acquistare - anche in fase di collocamento e sottoscrizione - vendere e permutare strumenti finanziari;
- partecipare ad offerte pubbliche di acquisto, vendita o scambio;
- ritirare strumenti finanziari derivanti da aumenti gratuiti di capitale e sottoscrivere aumenti di capitale sociale a pagamento;
- sottoscrivere e convertire obbligazioni e chiederne il relativo rimborso;
- incassare i proventi da negoziazione di strumenti finanziari nonché i proventi e frutti maturati e spettanti (interessi, dividendi, rimborsi di capitale, riparti da liquidazione finale, rimborsi di strumenti finanziari alla scadenza);
- acquistare, esercitare o alienare i diritti inerenti agli strumenti finanziari.

Le operazioni disposte dalla Sim a valere sul portafoglio gestito potranno riguardare - compatibilmente con i limiti indicati nel contratto relativo alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, a seconda della linea di gestione prescelta dal Cliente, qualsiasi tipologia di "strumento finanziario", ai sensi dell'art. 1, co. II, del D. Lgs. n.58/1998 (TUF).

La Sim, fermi restando i limiti contrattuali propri della linea di gestione prescelta può procedere a vendite allo scoperto, operazioni di finanziamento tramite titoli o dare corso a qualsiasi operazione che implichi pagamenti di margini, deposito di garanzie o rischio di cambio.

Come indicato al paragrafo "Sistemi di indennizzo degli investitori e garanzia dei depositi" che precede, ferma restando la responsabilità della Sim nei confronti del Cliente, è possibile che gli strumenti finanziari del Cliente siano detenuti da un terzo subdepositario.

Gli strumenti finanziari del Cliente subdepositati presso terzi subdepositari, saranno inseriti, insieme agli strumenti finanziari di altri clienti della Sim, in conti appositi aperti presso il subdepositario, intestati alla Sim ma recanti l'indicazione che si tratta di strumenti di pertinenza di terzi (conti omnibus), e tenuti distinti pertanto sia dagli strumenti finanziari di proprietà della Sim, sia da quelli di proprietà del subdepositario.

L'eventuale insolvenza del subdepositario potrebbe comportare, in caso di insufficienza degli strumenti finanziari reperibili presso il subdepositario, una restituzione solo parziale, pro quota, degli strumenti finanziari depositati per conto del Cliente.

Gli strumenti finanziari del Cliente potranno essere depositati presso soggetti insediati in Paesi extraeuropei solo se gli ordinamenti giuridici di tali Paesi disciplinano la detenzione e custodia di strumenti finanziari e prevedono forme di vigilanza dei soggetti che prestano l'attività ovvero se gli ordinamenti giuridici di tali Paesi non disciplinano la detenzione e custodia di strumenti finanziari o non prevedono forme di vigilanza, ma la natura degli strumenti finanziari o dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che gli strumenti siano depositati presso un determinato soggetto sito nel Paese extraeuropeo.

In quest'ultimo caso, potrebbe non essere possibile garantire la custodia separata degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela della Sim rispetto alla custodia dei beni di altri soggetti e pertanto, particolarmente in caso di insolvenza del subdepositario, potrebbe esserci il rischio di non riuscire ad ottenere la restituzione integrale degli strumenti finanziari subdepositati.

Se il Cliente non adempie tempestivamente ai propri obblighi nei confronti della Sim, questa potrà esercitare i diritti ad essa attribuiti dalla legge per fare fronte all'inadempimento, ivi inclusi, tra l'altro, il diritto di ritenere gli strumenti finanziari detenuti per conto del Cliente fino al soddisfacimento del credito, il diritto di far vendere tali strumenti secondo le norme stabilite per la vendita del pegno e il diritto di fare valere il privilegio sugli strumenti finanziari detenuti per conto del Cliente.

La Sim potrà utilizzare nell'interesse proprio o di terzi gli strumenti detenuti per conto del Cliente. In particolare, la Sim potrà utilizzare gli strumenti di pertinenza del Cliente, da essa detenuti, nell'ambito di operazioni di riporto, prestito titoli, repurchase agreements, o analoghe, concluse con altri clienti della Sim, società appartenenti al gruppo della Sim o soggetti terzi. Nell'ambito di tali operazioni, l'esposizione della Sim al rischio di credito della controparte sarà neutralizzata o opportunamente limitata, secondo i casi, mediante (i) il trasferimento a favore della Sim, a cura della controparte, di strumenti finanziari o contante, e la stipulazione di accordi o la previsione di clause di close-out netting, anche nel quadro della contrattualistica standard comunemente in uso sui mercati internazionali, che prevedano, in caso di inadempimento della controparte, la compensazione dell'obbligo della Sim di restituzione degli strumenti finanziari o del contante ad essa trasferiti, con l'obbligo della controparte di restituzione degli strumenti finanziari ad essa trasferiti dalla Sim, e la conseguente determinazione di un saldo netto dovuto da una parte all'altra; ovvero (ii) la concessione, a favore della Sim, di garanzie reali o personali. A prescindere dalle garanzie eventualmente concesse a favore della Sim, o degli altri strumenti a disposizione della Sim al fine di neutralizzare o limitare il rischio di credito della controparte, le controparti resteranno in ogni caso pienamente responsabili dell'adempimento delle obbligazioni assunte in base alle operazioni stipulate con la Sim.

Gli strumenti finanziari trattati dalla Sim, nell'ambito dei servizi di investimento o accessori prestati nei confronti della clientela, possono essere raggruppati - ancorché solo in linea generale e tendenziale, e fatte salve le specifiche caratteristiche dei singoli strumenti - nelle seguenti macro-classi: titoli di capitale e similari, titoli di debito e similari, titoli di stato, quote di OICR, prodotti finanziari assicurativi, certificati di deposito, strumenti finanziari derivati, obbligazioni strutturate.

Si riporta di seguito una descrizione generale della natura dei singoli strumenti finanziari trattati dalla Sim.

Titoli di capitale e similari

a) Azioni: rappresentano la frazione minima e indivisibile di partecipazione al capitale sociale delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni e delle società cooperative. Ogni azione è un'unità distinta, autonoma e di identico valore, rappresentativa di un complesso di diritti e di obblighi del socio delle suddette società.

b) Strumenti finanziari partecipativi: sono strumenti finanziari emessi a fronte di apporti di diverso tipo, inclusi apporti di opera o servizi (Art. 2346 c.c.) ovvero a favore dei prestatori di lavoro della società (Art.2349 c.c.), forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Titoli di debito e similari

a) Obbligazioni: sono titoli di debito negoziabili (nominativi o al portatore), rappresentativi di frazioni di uguale valore nominale di un'operazione di finanziamento.

b) Euro-obbligazioni: sono obbligazioni e altri titoli di debito emessi da società o enti nazionali o esteri nonché da Stati o enti sovranazionali, assoggettati ad una normativa diversa da quella a cui è sottoposto l'emittente e/o collocati in due o più Stati.

c) Obbligazioni strutturate: sono titoli obbligazionari caratterizzati dal fatto che il loro rimborso e/o la loro remunerazione viene indicizzata all'andamento dei prezzi di una attività sottostante.

d) Obbligazioni convertibili: sono obbligazioni che riconoscono ai loro titolari il diritto di domandare, in tempi e con modalità prefissate al tempo dell'emissione, la conversione delle stesse in azioni della società emittente o di un'altra società.

e) Obbligazioni bancarie garantite: sono titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ipotecari, fondiari e nei confronti della P.A., effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e titoli. I crediti ed i titoli acquistati e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni.

f) Altri titoli di debito: sono titoli, diversi dalle obbligazioni, rappresentativi di prestiti concessi dall'investitore all'emittente, il quale si impegna alla restituzione secondo termini e modalità prestabilite.

g) Asset backed securities: sono strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari; le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti devono essere destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi.

Titoli di stato

I titoli di stato sono obbligazioni emesse dallo Stato per finanziare le proprie attività istituzionali; con la sottoscrizione pubblica di questi titoli lo Stato reperisce capitale di debito.

Quote di OICR

Per Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono sia i fondi comuni di investimento che le società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Gli OICR si dividono in OICR armonizzati (c.d. "OICVM") e OICR alternativi (C.D. "FIA"). I primi sono i Fondi comuni di investimento e le Sicav conformi alla Direttiva n. 2009/65/UE e successive modifiche (la "Direttiva UCITS"). La Direttiva UCITS prevede una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni, cui un OICVM deve uniformarsi. Sono FIA tutti gli OICR che non rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva UCITS ma in quello della direttiva 2011/61/UE ("AIFMD"). Tali fondi si caratterizzano per una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto.

Fondi comuni di investimento

Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR) e possono essere aperti o chiusi. Pertanto si distingue tra:

- Quote di fondi chiusi: rappresentano la frazione di partecipazione ad un fondo comune di investimento chiuso (ossia caratterizzato dal fatto che il diritto al rimborso della quota è riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate).
- Quote o azioni di fondi aperti: rappresentano la frazione di partecipazione ad un fondo comune di investimento aperto (ossia caratterizzato dal diritto dei partecipanti a domandare, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote).

Azioni di Sicav

Le società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati, differenziandosi dai fondi comuni di investimento per il fatto che il potenziale risparmiatore non acquista quote di partecipazione ma azioni della società.

Exchange Traded Funds

Hanno le stesse caratteristiche delle quote di Fondi comuni di investimento aperti, con le peculiarità di rappresentare un patrimonio gestito con la finalità di replicare determinati indici di mercato nonché di essere rappresentati da strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Sono caratterizzati da una gestione passiva in quanto replicano esattamente l'indice benchmark; per questa loro caratteristica godono di commissioni di gestione a carico dell'investitore particolarmente contenute.

Exchange Traded Commodities

Sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento in una delle seguenti attività: a) merci per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate; b) contratti, anche derivati, collegati alle attività di cui alla lettera precedente per le quali esista un mercato liquido e caratterizzate dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi dei contratti stessi. Gli ETC sono strumenti finanziari senza scadenza.

Prodotti di investimento assicurativi

Tra i prodotti assicurativi di tipo finanziario si annoverano i seguenti:

- polizze unit linked;
- polizze index linked;
- certificati di capitalizzazione;
- polizze rivalutabili collegate a una gestione separata;
- polizze multiramo

La rischiosità dei prodotti in parola dipende dalla tipologia dell'investimento finanziario sottostante. I rischi connessi a tale investimento finanziario sono di seguito dettagliatamente descritti al paragrafo "**Rischi degli strumenti finanziari trattati**". La rischiosità può variare in funzione della presenza o meno di clausole di garanzia di restituzione del capitale investito (somma dei premi versati) e/o di rendimenti minimi garantiti. Nei prodotti assicurativi finanziari la neutralizzazione del rischio demografico assume carattere residuale. Tale circostanza determina una sostanziale variazione della funzione tipica del contratto assicurativo.

A. Polizze unit linked

Il capitale raccolto dall'emittente - pari alla somma dei premi versati dai sottoscrittori - al netto dei caricamenti, dei costi per la copertura in caso di morte, dei costi per le coperture accessorie e delle commissioni di gestione viene investito in OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) gestiti internamente dall'impresa di assicurazione o esterni.

B. Polizze index linked

Il rendimento del capitale raccolto netto è collegato al valore di un parametro di riferimento individuato contrattualmente con l'obiettivo di adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni al rendimento del parametro contrattuale.

C. Contratti di capitalizzazione

I Contratti di Capitalizzazione sono investimenti di natura assicurativa in funzione dei quali l'assicuratore si impegna a pagare, alla scadenza pattuita od anticipatamente, il capitale iniziale investito rivalutato nel corso degli anni. Questi contratti si differenziano dalle assicurazioni sulla vita per il fatto che la prestazione dell'assicuratore non dipende dal verificarsi di eventi attinenti alla vita dell'assicurato (figura non presente nei contratti di Capitalizzazione). I premi raccolti dai Contratti di Capitalizzazione sono investiti nei "fondi a gestione separata" che offrono la garanzia del capitale investito oltre ad un rendimento "minimo" garantito.

D. Polizze rivalutabili collegate a una gestione separata

Le Polizze rivalutabili collegate a una gestione separata sono prodotti che prevedono l'investimento del premio versato in una gestione separata, vale a dire in un portafoglio di investimento gestito separatamente dai restanti attivi dell'impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati. Sul capitale investito è inoltre prevista la garanzia di restituzione del capitale e/o di rendimento minimo alla scadenza o in caso di morte dell'assicurato.

E. Polizze multiramo

Le Polizze multiramo sono prodotti che presentano al loro interno una componente rivalutabile collegata a una gestione separata e una componente unit linked. L'allocazione di tali componenti, a seconda del prodotto, può essere predeterminata o rimessa alla scelta dall'investitore.

Strumenti finanziari derivati

- Warrant: sono strumenti finanziari che conferiscono al detentore la facoltà di sottoscrivere o di acquistare o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni contro versamento di un corrispettivo.
- Covered Warrant: sono strumenti finanziari, diversi dai warrant, che conferiscono la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo dell'attività sottostante ad un prezzo stabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante.
- Certificates: per certificates si intendono gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati, diversi dai covered warrant.
- Futures: è un contratto in forza del quale una parte si impegna ad acquistare o vendere, ad una scadenza prefissata, un certo quantitativo di attività sottostante ad un prezzo parimenti predefinito.
- Opzioni (call e put): sono strumenti finanziari costituiti da un contratto che conferisce, verso corrispettivo, il diritto, ma non l'obbligo, per l'acquirente di acquistare (opzione call) ovvero vendere (opzione put) una determinata attività a un prezzo stabilito e a una certa data o entro un periodo di tempo prefissato.
- Swaps: sono operazioni finanziarie in cui due controparti si impegnano a scambiarsi flussi monetari in entrata o in uscita e a compiere l'operazione inversa a una data futura predeterminata e alle stesse condizioni del primo scambio.

Obbligazioni strutturate

Le obbligazioni strutturate si differenziano dalle altre per la caratteristica secondo la quale il loro rimborso e/o la loro remunerazione viene indicizzata all'andamento del valore di altre attività finanziarie "esterne" alle obbligazioni stesse, quali azioni, indici azionari, valute, merci, etc..

Fra le obbligazioni strutturate più diffuse si annoverano le obbligazioni reverse convertible, index linked, step up e step down, callable.

Strumenti finanziari complessi ai sensi della Comunicazione Consob n. 97996 del 22 dicembre 2014

Premesso che la possibilità del Gestore di inserire prodotti complessi - comunemente ricadenti nell'ambito della Grey List - nell'ambito delle linee di gestione in uso (GPF e GPM) è ammessa solamente se coerente con il mandato gestorio ricevuto dal cliente, la Sim inibisce ab origine ai propri clienti la tipologia di "prodotti finanziari a complessità molto elevata" utilizzabili dal gestore e ricadenti nella c.d. Black List (dal punto I al punto V dell'allegato alla Comunicazione Consob n. 97996 del 22/12/2014). In ogni caso a maggior tutela del cliente è stato previsto che, per i rapporti in essere, nell'ambito della rendicontazione periodica trasmessa alla clientela, verrà introdotta espressa menzione dell'eventuale operatività del gestore in Prodotti Complessi o a complessità molto elevata rientranti nella *Grey List*.

INFORMAZIONI SUI RISCHI

La rischiosità di una linea di gestione di portafogli personalizzata

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro certi limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'intermediario deve valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione finanziaria, agli obiettivi d'investimento ed alla conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

A) La rischiosità di una linea di gestione.

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione.

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda a precedenti paragrafi relativi alla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

Rischi degli strumenti finanziari trattati - La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi: A) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario; B) la sua liquidità; C) la divisa in cui è denominato; D) gli altri fattori fonte di rischi generali.

A) La variabilità del prezzo.

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi le obbligazioni), tenendo conto che:

a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;

b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente.

Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi infra "il rischio emittente") e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi infra "il rischio d'interesse") si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui esse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società e gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dall'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

L'effetto della diversificazione degli investimenti.

Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi d'investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiore o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

B) La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

C) La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tener presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

D) Gli altri fattori fonte di rischio generali

Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite.

L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi. La Sim ha previsto delle procedure (organizzative ed informatiche) di business continuity tali da garantire la continuità nella prestazione del servizio al manifestarsi di suddetti malfunzionamenti o arresti.

La leva finanziaria.

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Per molti investitori si ritiene adeguata una leva finanziaria pari a uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.

L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione).

L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

a) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;

b) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

E) Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale.

Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall'intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari. E' quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato nei paragrafi precedenti in relazione ai rischi associati ai singoli strumenti finanziari.

Infine, nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.

La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che la negoziazione di strumenti finanziari derivati può essere non appropriata o non adatta per molti investitori.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

A) I futures

L'effetto "leva"

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva".

Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio.

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammortamenti massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

B) Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profitevole è remota.

La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

C) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni

Oltre ai fattori fonte di rischio generali già illustrati nella parte "A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

Termini e condizioni generali.

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi.

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

D) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati

Gli swaps

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

I contratti di swaps

I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

Rischio connesso all'utilizzo del Bail-in

Con decreti legislativi n.ri 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva Europea 2014/59/UE (cd. BRRD) che istituisce un regime armonizzato nell'ambito della Unione Europea in tema di prevenzione e gestione della crisi delle banche e delle imprese di investimento.

Il D.Lgs. 180/2015 (il "Decreto BRRD") recepisce principalmente le previsioni della BRRD sulla risoluzione, mentre il secondo decreto (il "Decreto Modifiche") modifica il Testo unico bancario e il Testo unico della finanza al fine di recepire le previsioni della BRRD sui piani di risanamento e introdurre ulteriori modifiche connesse al nuovo regime della risoluzione.

Il Decreto n. 180 attribuisce l'esercizio dei poteri di risoluzione all'autorità nazionale di risoluzione che in Italia è stata individuata nella Banca d'Italia. Quest'ultima, nel caso di dissesto o rischio di dissesto di un ente e in presenza delle altre condizioni richieste, adotta un programma di risoluzione che, tra le altre cose, individua gli specifici strumenti di risoluzione applicabili, definendo anche le modalità dell'eventuale ricorso al Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del bail-in, di seguito descritto, che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il bail-in è uno strumento di risoluzione che consente alle Autorità di risoluzione di disporre al ricorrere delle condizioni di risoluzione, la riduzione del valore delle azioni - con possibilità di azzeramento del valore nominale - e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in maniera sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e mantenere la fiducia nel mercato.

Tale apparato normativo è principalmente volto a consentire una gestione ordinata delle crisi attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti.

La disciplina in esame trova applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale e alle passività emesse anteriormente al 1° gennaio 2016.

Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della Banca secondo le procedure ordinarie.

Funzionamento del bail-in

Per maggiore esemplificazione: nella situazione della banca in condizioni di normalità, la banca dispone, dal lato del passivo, di capitale, di passività che possono essere sottoposte a bail-in (passività ammissibili) e di passività escluse dal bail-in, tra le quali vi rientrano i depositi fino ad € 100.000,00, i cd. "depositi protetti" dal Fondo di garanzia dei depositi, e le "passività garantite, definite dall'art. 1 del citato D.Lgs. n. 180 del 16.11.2015 "una passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato decreto D.Lgs. n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della Legge n. 130/99.

Nella fase di dissesto, a seguito di perdite, il valore delle attività si riduce e il capitale è azzerato. Nella fase finale, risoluzione, l'autorità dispone dello strumento del bail-in che permette di ricostruire il capitale attraverso la conversione di parte delle passività ammissibili in azioni.

In tal modo la Banca continuerà ad operare e ad offrire i servizi finanziari ritenuti essenziali per la collettività.

Il bail-in si applica seguendo una precisa gerarchia e precisamente: in primo luogo si sacrificano gli interessi "proprietary" della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni, al fine di ricapitalizzare la banca, e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento non risulti sufficiente a coprire le perdite.

Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un'obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto, in tutto o in parte, il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati si sono rilevati insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca.

Riepilogando, l'ordine di priorità e, quindi, del connesso livello di rischio per il bail-in è il seguente: 1) gli azionisti, 2) i detentori di altri titoli di debito, 3) gli altri creditori subordinati, 4) i creditori chirografari, 6) le persone fisiche e le piccole e medie imprese, titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000,00 euro, 7) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.

Si precisa che queste misure si applicano anche agli strumenti già emessi e già in possesso degli investitori. Lo strumento del bail-in sopra descritto potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione di altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa quali:

- cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Gli strumenti di risoluzione sopra descritti potranno comportare una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico), senza necessità di un previo consenso da parte di quest'ultimo e il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio per il sottoscrittore.

Quanto fin qui illustrato potrà risultare mitigato per effetto dell'istituzione del Fondo Unico di risoluzione bancaria di cui a Regolamento (UE) n. 806/2014 del parlamento europeo, nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora l'Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal bail-in, potrà richiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga per fornire un contributo all'Ente soggetto a risoluzione.

INFORMAZIONI GENERALI IN TEMA DI COSTI, ONERI E INCENTIVI

Le informazioni inerenti i costi e gli oneri connessi al servizio prestato sono fornite nell'ambito del documento illustrativo delle caratteristiche della gestione che costituisce l'Allegato A al Contratto.

In conformità con quanto previsto dalla normativa applicabile, con riferimento alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, oggetto del contratto di cui il presente documento costituisce allegato, la Sim non percepisce in nessun caso, da parte di soggetti terzi diversi dal cliente finale, compensi, commissioni, benefici monetari, ovvero benefici non monetari.

Con riferimento alla prestazione del medesimo servizio di gestione di portafogli, la Sim riconosce alla Banca Agricola Popolare di Ragusa, in quanto soggetto distributore del servizio di gestione, una remunerazione per l'attività di distribuzione del servizio e per l'assistenza e la consulenza dalla stessa prestate ai clienti finali.

Informazioni di maggiore dettaglio in merito agli incentivi monetari corrisposti dalla Sim alla Banca Agricola Popolare di Ragusa, sono fornite, unitamente alle informazioni inerenti i costi e gli oneri connessi al servizio prestato, nell'ambito del documento illustrativo delle caratteristiche della gestione che costituisce l'Allegato A al Contratto.

Sezione 2 - DOCUMENTO DI SINTESI DELLA POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

La normativa MIFID, come integrata dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 236 dell'11 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2012 stabilisce che gli intermediari, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, classifichino i loro clienti, in base alle caratteristiche di ciascuno di essi, in una delle tre seguenti categorie:

- i) clienti al dettaglio;
- ii) clienti professionali privati o pubblici:
 - clienti professionali di diritto;
 - clienti professionali su richiesta;
- iii) controparti qualificate.

Ad ognuna di tali categorie corrisponde un differente livello di protezione, che si realizza con un'applicazione più o meno stringente delle regole di comportamento poste a carico dell'intermediario.

I CLIENTI AL DETTAGLIO

I clienti al dettaglio sono gli investitori che non hanno i requisiti di esperienza, conoscenza e competenza necessari per essere classificati alla stregua di clienti professionali o come controparti qualificate. Proprio in relazione a ciò, ai clienti al dettaglio viene accordato il massimo grado di tutela.

I CLIENTI PROFESSIONALI

Un cliente professionale è caratterizzato dal possesso di esperienza, competenza e conoscenze tali da poter adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume. Il cliente è professionale "di diritto" se possiede determinati requisiti prefissati dalla legge.

La Sim classifica un cliente come professionale se sono rispettati i requisiti stabiliti, con specifico riferimento ai clienti privati, dalle disposizioni del Regolamento Intermediari e, per quel che concerne i clienti pubblici, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 236 dell'11.11.2011.

In particolare, sono considerati clienti professionali privati "di diritto":

a) i soggetti, italiani od esteri, tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:

- banche;
- imprese di investimento;
- altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
- imprese di assicurazione;
- organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
- fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
- negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
- negozianti per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
- altri investitori istituzionali;
- agenti di cambio;

b) le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

1. totale di bilancio 20.000.000 euro;
2. fatturato netto 40.000.000 euro;
3. fondi propri 2.000.000 euro;

c) gli investitori istituzionali, la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

La Sim comunica ai clienti professionali la classe loro assegnata al momento dell'accensione del rapporto, informandoli della possibilità concessa loro di richiedere una variazione di classe seguendo apposite procedure e al verificarsi di talune condizioni (cfr. par. "Le regole per la variazione della classe").

Sono clienti professionali pubblici "di diritto" per tutti i servizi, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e gli strumenti esclusivamente: il Governo della Repubblica e la Banca d'Italia.

La Sim informa il cliente professionale pubblico di diritto, prima di qualunque prestazione di servizi che, sulla base delle informazioni di cui dispone, esso è considerato di diritto un cliente professionale e che sarà trattato come tale, a meno che l'intermediario e il cliente convengano diversamente.

Possono richiedere agli intermediari di essere trattati come clienti professionali le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (quali ad esempio comuni, province, città metropolitane), gli enti pubblici nazionali e regionali.

La richiesta di essere ritenuti clienti professionali è per questi soggetti subordinata al possesso congiunto di una serie di requisiti, stabiliti dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 236 dell'11 novembre 2011, riguardanti il rendiconto di gestione, l'entità delle operazioni effettuate sul mercato finanziario, la presenza nell'organico di personale in possesso di adeguate conoscenze e competenze e di esperienza in materia di servizi di investimento, strumenti finanziari e gestione collettiva del risparmio.

Un cliente può anche diventare professionale "su richiesta". In altri termini, un investitore che la Sim abbia assegnato ad una classe diversa può chiedere di essere considerato – per l'intera operatività o solo per determinati servizi/operazioni/strumenti – alla stregua di un cliente professionale.

Se si tratta di un cliente al dettaglio, tuttavia, dovrà seguirsi un'apposita procedura e dovranno risultare verificate talune condizioni (cfr. par. "Le variazioni di classe").

Ai clienti professionali l'ordinamento assegna un livello di protezione più ridotto rispetto alla clientela al dettaglio. In particolare, si richiamano al riguardo:

- la mancata precisazione, nell'ambito delle informazioni da rendere sugli "strumenti finanziari", delle modalità per ottenere il prospetto informativo degli strumenti oggetto di offerta pubblica in corso (ex art. 48, par. 3, Regolamento 565);
- la possibilità di concordare con i clienti professionali un'applicazione limitata dei requisiti di informativi in materia di costi e oneri (ex art. 50, par. 1, Regolamento 565);
- la non obbligatorietà di alcuni vincoli di contenuto, per i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento (diversamente da quanto previsto per i clienti al dettaglio dagli artt. 37 e 38 del Regolamento Intermediari)
- la presunzione, ai fini delle valutazioni di adeguatezza e di appropriatezza, della sussistenza dei requisiti di esperienza e conoscenza (art 54, par.3, Regolamento 565) e, per i professionali "di diritto", della capacità di sostenere finanziariamente i rischi (art. 54, par. 3, Regolamento 565);
- il mancato obbligo di informazione circa le eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini (art. 67, par. 1, lett. c, Regolamento 565).

LE CONTROPARTI QUALIFICATE

Le controparti qualificate sono un sottoinsieme della clientela professionale in possesso dei requisiti specifici individuati dalla normativa. La categoria "controparte qualificata" rileva solo per i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini. Nella prestazione degli altri servizi e attività di investimento, l'intermediario non può considerare i clienti come facenti parte delle classi in parola, ma dovrà invece trattarli come clienti professionali.

Il Regolamento Intermediari della Consob identifica inoltre come controparti qualificate:

- le imprese di cui all'allegato 3, parte I, punti 1 e 2, del Regolamento Intermediari medesimo, che coincidono con quelle elencate alle lettere a) e b) del paragrafo "I clienti professionali" del presente documento;
- le imprese considerate alla stregua di "controparti qualificate" dall'ordinamento dello Stato Comunitario in cui hanno sede. La normativa, in particolare, inquadra nella categoria delle controparti qualificate i seguenti soggetti:
 - le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, le società di cui all'articolo 18 del T.U. bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sopranazionali a carattere pubblico;
 - le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;
 - le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;
 - le categorie corrispondenti a quelle precedenti di soggetti di Paesi extraUE.

Gli intermediari devono tuttavia ottenere dalle predette imprese la conferma esplicita che esse accettano di essere trattate come controparti qualificate.

Le controparti qualificate ricevono il minor livello di protezione in assoluto, essendo ad esse non applicabili, salve talune eccezioni, le regole di condotta previste dalla normativa.

LE REGOLE PER LA VARIAZIONE DELLA CLASSE

La classe inizialmente assegnata ad un cliente può variare, per scelta del cliente o della Sim, in toto o relativamente a taluni servizi/strumenti/operazioni, alle condizioni di seguito indicate.

Variazioni ad iniziativa della clientela

La Sim acconsente, in via ordinaria, alle seguenti richieste di riclassificazione da parte della clientela:

- a) da cliente professionale privato a cliente al dettaglio;
- b) da cliente al dettaglio a cliente professionale privato;
- c) da cliente al dettaglio a cliente professionale pubblico;
- d) da cliente professionale pubblico a cliente al dettaglio;
- e) da cliente professionale pubblico di diritto a cliente al dettaglio.

a) Passaggio da cliente professionale privato a cliente al dettaglio.

Il cliente professionale che chiedi maggiore protezione dovrà sottoscrivere apposito accordo scritto con la Sim, dal quale si evincano i servizi, gli strumenti o le operazioni per le quali lo stesso vuole essere trattato come cliente al dettaglio.

La Sim accorda maggiore protezione al cliente professionale che lo richiedi per uno o più dei seguenti servizi:

- negoziazione per conto proprio;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- collocamento;
- ricezione e trasmissione ordini;
- gestioni di portafoglio;
- consulenza in materia di investimenti.

La richiesta di maggiore tutela può anche essere limitata a una o più tipologie di prodotti finanziari. A titolo esemplificativo: azioni, obbligazioni, strumenti derivati, fondi comuni di investimento, polizze, ecc. Il cliente può essere considerato al dettaglio anche relativamente ad una sola operazione.

b) Passaggio da cliente al dettaglio a cliente professionale privato

Il cliente al dettaglio che chiedi di essere trattato alla stregua di un cliente professionale dovrà indirizzare apposita richiesta per iscritto alla Sim indicando per quali servizi, strumenti finanziari e operazioni intende rinunciare alla protezione allo stesso accordata dalla legge.

La Sim, ricevuta tale richiesta, informerà per iscritto il cliente che la nuova classificazione come cliente professionale comporterà la perdita delle protezioni e degli indennizzi previsti per legge per la categoria di investitore al dettaglio.

Il cliente, dopo aver preso visione della predetta informativa, dovrà inoltre sottoscrivere un'apposita dichiarazione scritta, in un documento distinto dal contratto, dalla quale si evinca che lo stesso è stato informato ed è consapevole delle conseguenze derivanti dalla modifica della classificazione.

Dopo avere espletato i suddetti adempimenti, la Sim procederà alla valutazione della sussistenza dei requisiti necessari per la classificazione del cliente nella categoria dei professionali.

La valutazione è finalizzata ad accertare il possesso dei requisiti di competenza ed esperienza nonché delle conoscenze sufficienti a far ritenere che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

A tale scopo, la Sim non può presumere che i requisiti di esperienza e conoscenza del cliente professionale su richiesta equivalgano a quelli del cliente professionale di diritto.

In ogni caso, la Sim non può presumere che i requisiti di esperienza e conoscenza del cliente professionale su richiesta equivalgano a quelli del cliente professionale di diritto.

- 1) avvenuto svolgimento di operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- 2) valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a 500.000 euro;
- 3) esperienze lavorative nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti (quindi, nel settore bancario, finanziario, assicurativo o, comunque, in ambiti lavorativi che comportino la gestione di risorse finanziarie).

In ogni caso, la Sim non può presumere che i requisiti di esperienza e conoscenza del cliente professionale su richiesta equivalgano a quelli del cliente professionale di diritto.

c) Da cliente al dettaglio a cliente professionale pubblico;

Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 236 dell'11 novembre 2011, possono richiedere alla Sim di essere trattati come clienti professionali pubblici: le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, gli enti pubblici nazionali e regionali. Tale richiesta è subordinata alla sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:

- a) entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro;
- b) avere effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nominale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;
- c) presenza in organico di personale addetto nella gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.

La disapplicazione delle regole di condotta previste per la protezione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita se, dopo avere effettuato una valutazione adeguata delle competenze, delle esperienze e delle conoscenze del responsabile della gestione finanziaria presso i soggetti sopra indicati, la Sim può ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni e dei servizi previsti, che il cliente è effettivamente in grado di adottare con consapevolezza le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

I clienti in parola possono accedere alla classificazione richiesta solo dopo avere espletato la seguente procedura:

- devono comunicare per iscritto alla Sim di essere in possesso dei requisiti sopra descritti (lettere a), b) e c)) e che desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione o tipo di operazione o di prodotto.

A detta comunicazione deve essere allegata una dichiarazione del Responsabile della gestione finanziaria che attesti il possesso di una adeguata qualificazione professionale in materia finanziaria, con indicazione dell'esperienza maturata nel settore finanziario.

La Sim avverte i soggetti i questione, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere e i clienti, a loro volta, dichiarano per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita delle protezioni e dei rischi assunti.

La Sim, prima di accettare la richiesta di rinuncia alle norme di protezione dell'investitore, adotta le misure idonee ad accertare che il cliente che richiedi di essere considerato cliente professionale soddisfa i requisiti di cui sopra e, a tal punto, rilascia al cliente specifica attestazione dalla quale risulta che la stessa ha valutato i requisiti ed ha accettato la richiesta del cliente di essere trattato come cliente professionale. Detti clienti professionali sono tenuti ad informare la Sim di eventuali modifiche che potrebbero influenzare la loro classificazione; ad ogni modo, la Sim adotta provvedimenti appropriati se constata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali.

d) Passaggio da "cliente professionale pubblico di diritto" a "cliente al dettaglio"

La Sim informa il cliente professionale pubblico di diritto, prima di qualunque prestazione di servizi che, sulla base delle informazioni di cui dispone, esso è considerato di diritto un cliente professionale e che sarà trattato come tale, a meno che l'intermediario e il cliente convengono diversamente.

Inoltre, a detti clienti viene data informativa sul fatto che possono richiedere una modifica dei termini dell'accordo per ottenere un maggior livello di protezione.

I clienti professionali pubblici possono richiedere al prestatore del servizio un trattamento quali clienti al dettaglio e concordare con la Sim un livello più elevato di protezione.

Il cliente professionale pubblico può richiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. A tal fine, i clienti professionali pubblici concludono un accordo scritto in cui si stabiliscono i servizi, le operazioni o i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

ALTRE VARIAZIONI DI CLASSE SU RICHIESTA DELLA CLIENTELA

Le disposizioni attuative della disciplina MiFID (Regolamento Intermediari, art. 61, comma 5) prevedono la facoltà per le controparti qualificate di chiedere, in via generale o per singola operazione, di essere trattate come clienti professionali, ovvero, in via espressa, come clienti al dettaglio.

VARIAZIONI AD INIZIATIVA DELLA SIM

La Sim procederà a variare la classe del cliente allorquando, su segnalazione da parte di quest'ultimo ovvero per via autonoma, constati che non sussistono più le condizioni previste per continuare a considerare il cliente medesimo appartenente alla categoria assegnatagli.

Delle variazioni apportate verrà fornita idonea comunicazione ai clienti interessati.

SEZIONE 3 - DOCUMENTO INFORMATIVO DI SINTESI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Nel quadro generale della disciplina sulla prestazione dei servizi di investimento assume importanza primaria la disciplina dell'esecuzione degli ordini dei clienti alle migliori condizioni (c.d. best execution). La "best execution" obbliga gli intermediari ad adottare tutte le misure ragionevoli e a mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere nell'esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e oggetto dell'ordine. L'importanza relativa di tali fattori deve essere definita dagli intermediari tenendo conto delle caratteristiche del cliente, dell'ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine, delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto. Tale disciplina si pone l'obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori, siano essi clienti al dettaglio o clienti professionali. Le misure interne adottate dalla Sim al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il cliente, si riassumono nella propria "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini" (di seguito "Strategia"), della quale il presente documento rappresenta una sintesi. La Sim è tenuta a consegnare al cliente, prima di dar luogo alla prestazione del servizio di investimento, il presente documento che sarà reso disponibile presso la sede centrale della Sim. Se ne prevede, inoltre, la pubblicazione sul sito internet societario (www.finsudsim.it) nella sezione dedicata ai documenti Mifid.

STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

La Sim svolge i servizi di "negoiazione per conto proprio", "esecuzione di ordini per conto dei clienti", "ricezione e trasmissione di ordini" e "gestione di portafogli". Per ognuno di tali servizi di investimento la Sim, ai fini della best execution, ha definito nella propria strategia i fattori di esecuzione e le sedi di esecuzione/negoziatori indicati nella sezione seguente con riferimento a ciascun servizio di investimento.

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

La SIM svolge il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti con riguardo alle seguenti categorie di strumenti finanziari quotati su mercati regolamentari italiani:

- Obbligazioni e Titoli di Stato;
- Azioni, Obbligazioni convertibili, Warrant¹;
- Covered Warrant, Certificates², diritti;
- ETF (Exchange Trade Facilities) e ETC (Exchange Trade Commodities).

Fattori di esecuzione

Di seguito si riportano, disposti per ordine di importanza, i fattori di esecuzione che verranno presi in considerazione:

- Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento
- Rapidità di esecuzione
- Probabilità di esecuzione
- Rapidità di regolamento
- Probabilità di regolamento
- Natura e dimensione dell'ordine

La suddetta gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa comunitaria, attribuendo primaria importanza al "corrispettivo totale²" (Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento).

Sedi di esecuzione

Gli ordini verranno eseguiti sui mercati gestiti da Borsa Italiana.

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

Il servizio in parola è prestato con riguardo alle azioni quotate sui mercati regolamentati comunitari.

Fattori di esecuzione

Di seguito si riportano, disposti per ordine di importanza, i fattori di esecuzione che verranno presi in considerazione:

- Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento
- Rapidità di esecuzione
- Probabilità di esecuzione
- Rapidità di regolamento
- Probabilità di regolamento
- Natura e dimensione dell'ordine

La suddetta gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa comunitaria, attribuendo primaria importanza al "corrispettivo totale²" (Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento).

Broker

La Sim garantisce l'accesso ai mercati comunitari avvalendosi di broker che assicurano l'esecuzione degli ordini nel rispetto dei fattori di esecuzione sopra elencati. Gli ordini verranno eseguiti sui mercati gestiti da Borsa Italiana.

GESTIONE DI PORTAFOGLI

Il servizio in parola è articolato in:

- GPM (Gestioni patrimoniali mobiliari);
- GPF (Gestioni patrimoniali in fondi).

Gli ordini atti a comporre i portafogli avranno ad oggetto:

- per le GPM: Titoli di Stato e altre obbligazioni quotate;
- per le GPF: quote di Oicr quotate (ETF) e non.

Fattori di esecuzione

Di seguito si riportano, disposti per ordine di importanza, i fattori di esecuzione che verranno presi in considerazione:

- Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento
- Rapidità di esecuzione
- Probabilità di esecuzione
- Rapidità di regolamento
- Probabilità di regolamento
- Natura e dimensione dell'ordine

La suddetta gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa comunitaria, attribuendo primaria importanza al "corrispettivo totale²" (Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento).

Sedi di esecuzione

Relativamente alle GPM, la Sim utilizza, per l'esecuzione degli ordini, la propria Sala Operativa. Le sedi di esecuzione sono rappresentate dai mercati gestiti da Borsa Italiana.

(1) Le obbligazioni convertibili e i warrant sono negoziati nel segmento di Borsa italiana in cui sono negoziate le azioni ordinarie (MTA).

(2) I covered warrant e certificates sono negoziati nel segmento SEDEX e possono essere negoziati nel mercato TAH a condizione che l'emittente si impegni a rispettare gli obblighi di quotazione descritti nel Regolamento di Borsa Italiana.

MONITORAGGIO E REVISIONE DELLA STRATEGIA

L'efficacia delle misure di esecuzione e trasmissione degli ordini e della Strategia adottate, nonché la qualità dell'esecuzione degli ordini da parte dei negozianti sono verificate dalla Sim al fine di identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze.

La Sim si impegna, altresì, a riesaminare la propria Strategia con periodicità annuale ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi/negoziatori inclusi nella Strategia.

La revisione della Strategia potrebbe comportare le seguenti variazioni:

- includere nuove o diverse sedi di esecuzione/negoziatori;
- assegnare una diversa importanza relativa ai fattori di best execution;
- modificare altri aspetti della propria strategia o dei propri dispositivi di esecuzione, sulla base di decisioni di carattere strategico/gestionale assunte dalla Sim.

Qualsiasi modifica rilevante di tale norma comporterà un aggiornamento immediato del presente documento informativo di sintesi nonché una pronta comunicazione ai clienti a cura della Sim affinché i clienti possano assumere una decisione appropriatamente informata in merito all'opportunità di continuare o meno ad usufruire dei servizi di investimento prestatati dalla Sim.

Tale comunicazione sarà resa disponibile al cliente tramite avviso pubblicato sul sito internet societario ovvero tramite posta.

GESTIONE DEGLI ORDINI DEI CLIENTI

Nella prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini, la Sim non effettua aggregazioni di ordini dei clienti tra di loro e/o con operazioni eseguite per la proprietà. Nel servizio di gestione di portafogli, il gestore trasmette al negoziante gli ordini su titoli di Stato, obbligazioni quotate ed ETF in forma aggregata; al riguardo, sono adottate procedure di assegnazione degli ordini che assicurano, anche nei casi di eseguito parziale, la ripartizione proporzionale del controvalore dell'ordine aggregato tra i vari mandati in modo da rispettare le scelte fatte dal gestore nella fase di preimputazione.

SEZIONE 4 - DOCUMENTO DI SINTESI SULLA STRATEGIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE ADOTTATA DAL GRUPPO BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA

La Direttiva 2014/65/UE ("MIFID 2") e il Regolamento delegato (UE) 2017/565 impongono agli intermediari di formulare ed attuare un'adeguata strategia, al fine di individuare e gestire i conflitti di interesse che dovessero sorgere nella prestazione dei propri servizi e/o attività, per altro verso, impone di fornire alla clientela una descrizione, anche in forma sintetica, delle misure interne adottate. La presente comunicazione si pone, dunque, lo scopo di informare i clienti in merito alla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa (il "Gruppo").

INFORMAZIONI SULLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE DEL GRUPPO

Nello svolgimento dei servizi e delle attività di investimento nonché dei servizi accessori a favore della clientela non è possibile escludere l'eventualità che il Gruppo incorra in situazioni di conflitto di interessi. Tuttavia, tra gli obiettivi precisi del Gruppo rientra anche la salvaguardia dell'interesse del cliente. Uno degli strumenti volti al perseguimento di quest'ultima finalità è costituito dalla specifica strategia di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Gruppo. Essa, infatti, conformemente a quanto prescritto dalla citata normativa, consente di:

- individuare, in relazione ai servizi ed alle attività di investimento nonché ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti;
- gestire i conflitti di interesse in modo da evitare, con ragionevole certezza, che essi possano arrecare nocumento alla clientela;
- informare il cliente laddove, nonostante le procedure adottate dal Gruppo, non sia possibile assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato.

CONFLITTI DI INTERESSE RILEVANTI

Ai sensi della MiFID 2, risultano potenzialmente pregiudizievoli per i clienti e dunque costituiscono conflitti di interesse rilevanti le situazioni nelle quali la Banca, una società del Gruppo operante nell'ambito dei servizi e delle attività di investimento nonché dei servizi accessori, un suo esponente aziendale, dipendente o consulente:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio prestato, un incentivo sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

In relazione alle summenzionate categorie normative di conflitti d'interessi "rilevanti", è stata condotta un'accurata analisi dei processi organizzativi attraverso i quali il Gruppo eroga i servizi e le attività d'investimento nonché i servizi accessori, al fine di identificare preventivamente le concrete situazioni di conflitto di interessi, attualmente o potenzialmente riscontrabili nell'operatività del Gruppo.

A titolo esemplificativo, il verificarsi di tali situazioni appare possibile con riferimento a:

1. ipotesi di erogazione di servizi di investimento in relazione a prodotti/strumenti da soggetti nei confronti dei quali il Gruppo presenta interessi di diversa natura (e.g. Partecipazione rilevate, rilevante posizione creditizia, sussistenza di affari o rapporti commerciali);
2. ipotesi di raccomandazione, collocamento e/o distribuzione di prodotti emessi e/o gestiti da società di gestione o imprese di assicurazione con cui sono in essere rapporti di affari;
3. ipotesi di operatività in contropartita diretta con la Banca e dall'operatività avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca o da FinSud Sim S.p.A.;
4. le relazioni e gli accordi di prestazione di servizi tra la Banca e FinSud Sim S.p.A. (conflitti derivanti da rapporti di gruppo);
5. conflitti di interesse connessi ai soggetti rilevanti.

STRATEGIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE ADOTTATA DAL GRUPPO

Le misure adottate dal Gruppo per la gestione dei conflitti di interesse sono volte a garantire che le Unità Organizzative aziendali responsabili della prestazione di servizi di investimento, svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto della rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati. In tale ottica, il Gruppo si è dotato di norme, procedure e presidi organizzativi atti a:

- impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse;
- garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale un servizio è prestato;
- eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
- impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

In particolare, tra le principali misure adottate dal Gruppo si segnalano:

- l'adozione di presidi organizzativi (in particolare, in termini di indipendenza delle strutture della Banca), di separatezza contabile e di separatezza tecnologica e procedurale;
- la chiara definizione delle attribuzioni e responsabilità dei diversi ruoli aziendali e la separatezza funzionale delle relative attività;
- l'adozione di un corpus di procedure e normative interne volte a disciplinare, tra l'altro, il processo di emissione e collocamento degli strumenti finanziari; il necessario abbinamento del servizio di consulenza (con valutazione di adeguatezza bloccante), in tutte le ipotesi in cui la Banca, nella prestazione di un servizio esecutivo, abbia un interesse in conflitto; le modalità di pricing degli strumenti di propria emissione negoziati; il rispetto del codice etico che disciplina i comportamenti; il rispetto delle decisioni assunte dalla Banca in materia di incentivi, ecc.;
- l'adozione di procedure organizzative ed informatiche volte ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi d'investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente;
- l'adozione di procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente disciplina in tema di abusi di mercato.

REGISTRO E INFORMATIVA SUI CONFLITTI

In ottemperanza alle disposizioni normative, le società del Gruppo autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento nonché dei servizi accessori hanno istituito - e provvedono ad aggiornare in modo regolare - un apposito registro per l'annotazione delle situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto suscettibile di ledere gravemente gli interessi della clientela.

Qualora le misure di gestione dei conflitti sopra descritte non risultino sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per suo conto, informerà il cliente in merito alla natura ed alle fonti del conflitto, al fine di consentire allo stesso di assumere una decisione consapevole sui servizi richiesti.

La politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Gruppo è oggetto di revisione e aggiornamento periodico. Le relative modifiche verranno comunicate ai clienti. Il presente documento contiene una descrizione sintetica della politica di gestione dei conflitti di interessi adottata dal Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa; su richiesta del cliente saranno forniti ulteriori dettagli in merito contattando i seguenti recapiti:

- fax: 0932 603441
- e-mail: info@bapr.it.